



ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Azienda pubblica di servizi alla persona



*Coordinamento Nazionale
Servizi Affidati*



CITTA' DI TORINO

Gli affidamenti familiari di lunga durata

Premessa

Dall'osservazione dei dati contenuti nell'ultimo Quaderno della Ricerca Sociale n. 40 al 31.12.2014, "Affidamenti familiari e collocamenti in comunità", edizione a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risulta che gli affidi di lunga durata rappresentano il 42,3% degli affidi aperti, ciò viene confermato anche dalle ultime rilevazioni fatte dai Servizi affidi aderenti al CNSA.

La constatazione di questo dato e le riflessioni recenti sugli affidi di lunga durata fatte da diversi operatori dell'affido familiare, ha sollecitato il CNSA a rileggere il documento redatto proprio a cura del Coordinamento nel 2002 sullo stesso argomento sia alla luce della legislazione in materia - L.184/1983 modificata con L.149/2001 e L.173/2015 – sia confrontandosi con le indicazioni presenti nelle Linee di Indirizzo Nazionali per l'Affido familiare (2012), in particolare quelle che si riferiscono alle raccomandazioni relative alla durata e alle tipologie dell'affidamento familiare.

La durata dell'affido nella legislazione

Come indicato dalla normativa, la funzione dell'istituto dell'affido familiare è garantire al bambino, che non può più rimanere presso la sua famiglia, un altro ambiente familiare che gli possa assicurare: il mantenimento, l'istruzione, l'educazione ed una relazione affettiva.

Si tratta di una misura temporanea quindi. il tempo trascorso dal bambino in affido familiare dovrà essere utilizzato dai Servizi per:

1. organizzare /attivare interventi di recupero delle capacità genitoriali della famiglia di origine;
2. accompagnare e sostenere il buon inserimento del bambino nella famiglia affidataria;
3. facilitare la nascita e il mantenimento di buone relazioni tra le due famiglie.

L'articolo 4 della legge 149/2001, prevede che nel provvedimento di affidamento debba essere indicato il periodo di presumibile durata dello stesso, che dovrà essere commisurato alle difficoltà in cui versa la famiglia di origine; tale periodo non può mai superare i 24 mesi ed è prorogabile, ma solo dal Tribunale per i Minorenni a prescindere dal fatto che sia un affidamento consensuale o meno e solo se, sospendendolo, si rechi un pregiudizio al minore.

A questo proposito è utile ricordare che il limite massimo di 24 mesi per la presumibile durata dell'affidamento è stato introdotto dalla legge n. 149/2001. In precedenza la legge n. 184 del 1983 non disponeva che "l'affidamento familiare fosse temporaneo, ma che dovesse andare in affidamento un minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo"(Pazé, 2007). Le modifiche introdotte dalla legge 149 non hanno posto un limite al numero delle proroghe possibili, ma hanno disposto l'obbligo per i Servizi e il Tribunale di compiere delle periodiche verifiche sull'opportunità di continuare a tenere il minore in una famiglia diversa dalla propria, e valutare se siano intervenute modifiche tali da comportare ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela del minore (in attuazione della Convenzione di New York).¹

La progettazione individualizzata del Progetto di Affidamento

L'affidamento familiare negli ultimi anni si è diffuso nel nostro paese non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo; oggi lo si pensa non tanto come un "intervento" ma come una "molteplicità di interventi" che vanno a rispondere ad esigenze diverse a seconda dei bisogni dei bambini e della natura e dell'intensità dei problemi familiari che ne sono all'origine.

Questo concetto è stato sottolineato dalle Linee di Indirizzo nazionali affido familiare (2012):

Motivazione 220 - L'articolazione e complessità delle condizioni e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie in situazioni di grave difficoltà e rischio comporta la necessità di considerare l'affidamento familiare e le sue potenzialità secondo una pluralità di forme.

Raccomandazione 220.1 Concepire l'affidamento familiare come una vasta piattaforma suscettibile di sostenere interventi differenti secondo la natura dei bisogni del bambino, della sua famiglia e delle risorse che i Servizi e la comunità locale sono in grado di mettere a disposizione.

Oggi l'affidamento si struttura pertanto in forme diverse²:

- affidi che richiedono progetti terapeutici e/o educativi particolarmente intensi che riguardano più frequentemente bambini molto piccoli o ragazzi più grandi;
- forme brevi di affidamento familiare per bambini le cui famiglie, quando sostenute in maniera adeguata rispetto al ruolo e alle funzioni genitoriali, possono giungere in tempi rapidi a trovare soluzioni positive ai loro problemi;
- affidi di emergenza per situazioni che richiedono l'immediato allontanamento del minore, perché ne sono a rischio la salute o il benessere;
- affidi "ponte" per situazioni transitorie, di durata limitata al tempo necessario per valutare le capacità genitoriali e definire il progetto;
- affidi di lungo periodo che riguardano situazioni per le quali il rientro nella famiglia d'origine del minore è ritenuto una soluzione non rispondente al suo supremo interesse.

Evidentemente, in queste differenti situazioni, il ruolo e i compiti della famiglia affidataria, come gli obiettivi, le strategie e le azioni del progetto, cambiano radicalmente.

E' da tener presente che la stabilità e il benessere del bambino che cresce in una famiglia affidataria dipendono da molti fattori riguardanti il bambino stesso, la famiglia affidataria e i servizi che li supportano, ma anche e soprattutto dalla natura delle relazioni fra il bambino e la sua famiglia. Mantenere un legame non è semplice, richiede un approccio flessibile che comprenda l'intero ventaglio di possibilità di coinvolgimento della famiglia e la capacità di porre in relazione bambini, genitori, famiglia affidataria e operatori.³

¹ Da Parole Nuove per l'Affidamento familiare Sussidiario per Operatori e Famiglie pag. 24; **articolo 25 della Convenzione di New York** definisce che:-Gli Stati parti riconoscono al fanciullo, che è stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione -.

² Idem, pag. 35

³ Idem pag. 36

Affidi di lunga durata e riunificazione familiare

“Gli affidi di lunga durata costituiscono un collocamento definitivo in famiglia affidataria la cui stabilità, pur essendo priva di certezze giuridiche, si basa sulla comprovata impossibilità del minore di far rientro nella propria famiglia d’origine”⁴.

Le motivazioni di questo fenomeno sono molteplici, infatti nell’ultimo decennio, in campo legislativo, economico e sociale si sono osservati diversi mutamenti che hanno reso più fragili i contesti familiari soprattutto quelli più deboli; si osserva pertanto una dilatazione dei tempi necessari alle famiglie di origine per superare le problematiche che hanno portato all’allontanamento ed essere così in grado di assumere appieno le proprie responsabilità genitoriali per il rientro in famiglia del bambino.

L'affido di lunga durata può essere considerato in molte situazioni la migliore soluzione possibile per rispondere ai bisogni di un minore e la risposta più appropriata per la sua specifica storia personale e familiare.

Occorre prestare attenzione allora che gli affidi a lungo termine non siano l'esito di assenza di progettualità, incapacità di prognosi da parte dei Servizi, mancato lavoro di recupero della famiglia d’origine.

Quindi la questione prioritaria che gli operatori si trovano ad affrontare nella gestione degli affidi a lungo termine è quali modalità adottare per garantire e salvaguardare il senso di appartenenza del bambino/ragazzo alla propria famiglia e l’instaurarsi di rapporti sereni e costruttivi con la famiglia affidataria. Il bambino in affidamento manifesta il bisogno di sentirsi parte sia della sua famiglia che della famiglia affidataria; ha bisogno che la propria storia venga salvaguardata e che sia garantita la continuità dei suoi legami affettivi.

Riportiamo qui di seguito il significativo concetto di **riunificazione familiare** contenuto nel Sussidiario :

“La riunificazione familiare è un processo programmato volto a riunire minori assistiti fuori dell’ambito familiare con le loro famiglie, utilizzando diversi servizi e diverse forme di sostegno per i minori, le loro famiglie, i genitori affidatari o altre persone coinvolte nell’aiuto al bambino. Ha lo scopo di aiutare ciascun bambino e ciascuna famiglia a raggiungere e conservare in ogni momento il miglior livello possibile di riunificazione, sia che esso consista nel pieno rientro del bambino nel sistema familiare oppure in altre forme di contatto (per esempio, le visite o gli incontri), che si fondono sulla conferma della piena appartenenza del bambino alla sua famiglia.”

Secondo questo modello, la riunificazione è parte integrante dell’atto di allontanare ed è considerata come un processo su cui lavorare da prima del primo giorno di separazione del bambino dalle figure genitoriali. È diverso infatti allontanare per riunificare, cioè con un progetto definito di riunificazione, piuttosto che allontanare senza sapere quale sarà la direzione che prenderà l’esperienza di allontanamento stesso o, ancora, allontanare per separare in forma definitiva”⁵.

Indicazioni Operative

A questo punto della riflessione, si ritiene necessario fornire alcune linee di orientamento all’operatività necessarie affinché gli affidi di lunga durata possano essere progetti utili al bambino e alla sua famiglia d’origine :

4 Marco Chistolini “Affido sine die e tutela dei minori”, Franco Angeli Editore, 2015

5 Parole Nuove per l’Affidamento Familiare, Sussidiario per Operatori e Famiglie, pag.71

Progettualità mirata: l'affidamento di lunga durata occorre sia pensato, progettato, monitorato e assunto come una forma specifica di affido all'interno quindi di un "**progetto quadro**" che comprenda un "**progetto di affidamento familiare**" come suggerito dalle Linee Guida Nazionali affido familiare⁶

Il progetto quadro definisce la cornice complessiva nella quale si inserisce l'affido familiare; il progetto di affidamento definisce invece gli obiettivi, le modalità di svolgimento dell'affido e i tempi.

Nell'elaborazione del progetto specifico e nella scelta della famiglia affidataria si terrà conto quindi della definizione di una prevedibile durata dell'affidamento con puntuali verifiche⁷

- **Valutazione tempestiva**, approfondita e realistica da parte delle istituzioni competenti della situazione personale e familiare del minore e della sua famiglia nonché lettura prognostica delle capacità genitoriali di quest'ultima ai fini di un recupero anche solo parziale in relazione alle esigenze di crescita del figlio.
- **Predisposizione di interventi mirati** a sostegno della genitorialità della famiglia di origine e della famiglia affidataria nonché del bambino che siano commisurati alle loro esigenze e competenze. Per quanto riguarda il minore, occorre aiutarlo ad avere aspettative realistiche verso la famiglia d'origine e ad investire sulla famiglia affidataria per ridurre il più possibile il senso di precarietà e incertezza.
- **Explicitazione dei tempi dell'affido** fatta a tutti i soggetti e comunicata con un aggiornamento regolare alla competente autorità giudiziaria. Deve essere explicitato a tutti i soggetti che l'affidamento avrà un percorso lungo e sarà monitorato nel tempo: ciò permette di uscire da una situazione di incertezza che rischia di essere dannosa perché impedisce al bambino di sviluppare un attaccamento forte con gli affidatari.
- **Accompagnamento costante nel tempo:** si evidenzia la necessità da parte dei Servizi di mantenere un monitoraggio costante che consenta eventuali aggiustamenti/revisioni del progetto di affido, che deve mantenere la caratteristica di essere "a misura", ovvero con una valutazione partecipata in itinere delle risorse e bisogni di tutti i protagonisti. Una particolare attenzione va posta alla frequenza e alle modalità d'incontro con la famiglia d'origine affinché siano congruenti con il progetto e la durata dell'affido.
- **Ascolto di tutti i soggetti** : nelle fasi salienti dell'affido è necessario individuare anche una modalità di collaborazione con Autorità Giudiziaria che favorisca l'audizione/ascolto della famiglia affidataria, della famiglia d'origine e del minore stesso "che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento".
- **Cura delle relazioni:** per tutta la durata dell'affido è necessario mantenere una attenta "manutenzione" delle relazioni tra i soggetti protagonisti dell'affidamento familiare, anche se l'affido è avviato da tempo.
- **Supporti psico-sociali, educativi ed economici:** la lunga durata può rendere particolarmente utili tali interventi nonché tutte quelle misure concrete volte all'accompagnamento all'autonomia di ragazzi maggiorenni e delle famiglie affidatarie che continuano ad accoglierli anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
- **Associazioni di famiglia:** l'affido di lunga durata richiede anche sostegni continuativi alla famiglia affidataria, che possono venire anche dalle associazioni familiari (reti di famiglie) che promuovono vicinanza, ascolto, creazione di legami, sostegni di prossimità e di mutuo aiuto.

⁶ Linee di Indirizzo per l'Affidamento Familiare, pag.68, Raccomandazione 330

⁷ Idem Raccomandazione 333

Conclusioni

Nell'affido di lunga durata l'obiettivo per i bambini/ragazzi non è il rientro in famiglia di origine ma il raggiungimento del maggior livello di riunificazione possibile con la loro storia e integrazione con il loro contesto di vita.

Un approccio flessibile e processuale, coerente con la situazione specifica di ciascun minore agevolerà il raggiungimento di tale obiettivo.

In questa forma di affido occorre impostare un progetto che consideri il bisogno del minore di sviluppare un senso di appartenenza stabile e allo stesso tempo una continuità con la propria storia e i legami preesistenti. E' senz'altro positivo e possibile, per un bambino, in affido mantenere legami e appartenenze con la sua famiglia, è il bambino stesso che nel tempo assegnerà un posto ai propri affetti che potranno variare con la crescita e con l'elaborazione di ciò che sta vivendo:

“Il senso di appartenenza alla famiglia d'origine deve collocarsi a un livello compatibile con le loro storie individuali e con i loro desideri e sentimenti” (Schofield e Beek).⁸

Ad oggi mancano indicazioni omogenee sugli affidi di lunga durata e anche le Linee di indirizzo ministeriali non hanno approfondito l'argomento.

Continuano pertanto a essere presenti posizioni differenti che, se non discusse e tradotte in tavoli di lavoro e linee guida, rischiano di essere lasciate all'interpretazione e alla discrezionalità di ogni soggetto con il rischio di un trattamento diversificato sul territorio nazionale.

Bologna, 08/06/2018

⁸ G. Schofield M. Beek, Adozione affido accoglienza. L'attaccamento al centro delle relazioni familiari, Raffaello Cortina editore, Milano 2013